

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **523/1988** (ECLI:IT:COST:1988:523)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **21/04/1988**

Deposito del **05/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **18/05/1988**

Norme impugnate:

Massime: **9234**

Atti decisi:

N. 523

ORDINANZA 21 APRILE-5 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 16 marzo 1977, riapprovata il 2 giugno 1977, avente per oggetto: "Rifinanziamento della legge regionale 10 aprile 1975, n. 16, Contributo all'Ente per le ville vesuviane", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 21 giugno 1977, depositato in cancelleria il 30 giugno successivo ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1977.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione

di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania, approvata il 16 marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, recante "Rifinanziamento della legge 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'ente per le ville vesuviane", per violazione del principio della materia contabile che vieta di approvare variazioni di bilancio dopo il 30 novembre di ciascun anno (art. 15 l. 19 maggio 1976, n. 335; art. 117 Cost.), in relazione alla circostanza che la legge impugnata prevede la copertura del contributo a favore dell'ente per le ville vesuviane mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo del bilancio dell'anno precedente (1976) per spese "derivanti da provvedimenti legislativi in corso" e mediante aumento di quelli iscritti nel capitolo dello stesso stato di previsione relativo al contributo all'ente per le ville vesuviane;

che la Regione Campania non si è costituita;

Considerato che la copertura di spesa come prevista dalla legge impugnata deve ritenersi riconducibile o assimilabile a quella contemplata dall'art. 13, primo e quinto comma, della stessa legge n. 335 del 1976, secondo cui "nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio", e secondo cui "ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate dei fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo";

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania approvata il 16 marzo 1977 e riapprovata il 2 giugno 1977, recante "Rifinanziamento della legge 10 aprile 1975, n. 16, contributo all'Ente per le ville vesuviane", proposta in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione del principio della materia della contabilità regionale che vieta variazioni di bilancio dopo il 30 novembre dell'anno in corso (art. 15, ultimo comma, l. 19 maggio 1976, n. 335 ed art. 117 della Costituzione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.